

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1656

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Nuove norme in materia di concorsi universitari
e di riordinamento del ruolo dei professori

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente disegno di legge d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, professor Giorgio Salvini (atto Senato n. 1629), prevede che i concorsi per professore universitario, sia di prima che di seconda fascia, si svolgano secondo le seguenti modalità: una prima fase a carattere nazionale di abilitazione, che si conclude con la formazione di una lista di abilitati in numero maggiore dei posti di ruolo da coprire; e una seconda fase, da svolgersi presso le singole facoltà universitarie interessate, riservata ai soggetti abilitati per l'effettiva assegnazione di ciascun posto di ruolo; solo dopo la conclusione di questa seconda fase e la chiamata della facoltà, il vincitore è nominato professore di ruolo di prima (ordinario) o di seconda fascia (associato).

Nulla da obiettare, in generale, sul sistema della lista di abilitazione e della chiamata delle facoltà per la copertura dei posti di professore universitario, nonché sulla finalità di assicurare finalmente trasparenza e legalità nello svolgimento dei concorsi.

Il provvedimento suscita, però, rilevanti perplessità sotto altri profili. In primo luogo, laddove prevede la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici esclusivamente mediante elezione, in quanto, in tal modo, continueranno inevitabilmente i preventivi accordi tra i gruppi accademici dominanti. Non si può, inoltre, condividere il sistema di abilitazione «a numero chiuso», in quanto solo con una lista completamente «aperta» sarà possibile eliminare «l'universalmente riconosciuta corruzione dell'attuale sistema concorsuale...», generata dal numero chiuso dei vincitori che fa scattare un'invincibile reazione lottizzatoria, incurante degli effettivi meriti dei candidati».

Palesamente viziata di illegittimità costituzionale appare, poi, la previsione secondo cui «nessuno [anche se risultato sempre idoneo] può partecipare per più di tre volte ai concorsi nazionali relativi alla stessa fascia».

Infine, un ultimo rilievo: il disegno di legge trascura del tutto di affrontare il problema della attuale distinzione dei professori di ruolo in due fasce, ed anzi lo aggrava, prevedendo un duplice identico meccanismo concorsuale per la nomina a professore di prima fascia (ordinario) e a professore di seconda fascia (associato), cioè per avere la stessa titolarità e «responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento» (articolo 12, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341).

La vigente legislazione universitaria infatti - e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e la già citata legge n. 341 del 1990 - prevede che i professori di ruolo delle due fasce hanno gli stessi diritti e doveri ed «uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca». L'unica differenza in tema di stato giuridico è costituita dalla riserva ai professori ordinari - ma solo a quelli a regime di tempo pieno - di alcune cariche elettive, essenzialmente politico-amministrative (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), che non incidono sull'unica ed istituzionale attività didattica e di ricerca svolta dai professori ordinari e associati. E questa sola «differenza» - come ha puntualmente osservato l'ex Ministro dell'università professor Podestà - «non può giustificare un diverso sostanziale trattamento giuridico... e retributivo» tra i professori delle attuali due fasce.

Alla luce delle superiori considerazioni, si propone una modifica dell'attuale assetto

del ruolo di professore universitario e del sistema di reclutamento, basata sulle seguenti linee direttive:

a) ruolo unico dei professori universitari, articolato in due livelli con gli stessi fondamentali compiti istituzionali;

b) accesso al ruolo unico nel livello iniziale, il primo, mediante procedure concorsuali, basate sulla idoneità nazionale, per titoli scientifici ed esami, e sulla successiva chiamata da parte delle singole facoltà universitarie interessate;

c) lista nazionale di idoneità a numero aperto con validità quinquennale;

d) commissioni giudicatrici formate da dieci professori di ruolo (cinque di primo livello e cinque di secondo livello), estratti a sorte tra tutti i componenti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

e) motivata chiamata della facoltà, che ha richiesto la copertura del posto mediante concorso, di uno dei soggetti iscritti nella lista nazionale degli idonei;

f) nomina del vincitore a professore di ruolo, con inquadramento nel primo livello;

g) mantenimento delle verifiche periodiche sulla produttività scientifica dei professori di ruolo, sia di primo che di secondo livello, secondo quanto previsto dal vigente articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

h) passaggio del professore di ruolo di primo livello al livello superiore, il secondo, dopo almeno nove anni di anzianità nel ruolo, e previo positivo giudizio sull'attività scientifica e didattica formulato da una commissione formata, in sede locale, da tre professori del secondo livello, di cui due designati dal consiglio della facoltà interessata e uno estratto a sorte fra tutti i componenti del settore scientifico-disciplinare interessato;

i) in sede di prima applicazione della legge, inquadramento nel primo livello dei professori associati e nel secondo livello dei professori ordinari; inquadramento dei professori associati, con almeno nove anni di anzianità nel ruolo, nel secondo livello previo superamento del giudizio in sede locale sopra previsto per il passaggio, a regime, dal primo al secondo livello.

Il sistema prospettato dovrebbe assicurare trasparenza e legalità nello svolgimento delle prove concorsuali, consentire l'accesso al ruolo dei professori universitari solo dei candidati meritevoli, aprire maggiori spazi ai ricercatori universitari, realizzare un sistema bilanciato di pesi e contrappesi tra gestione dei concorsi centralizzata e autonomia delle singole università, e, infine, eliminare le incongruenze che caratterizzano l'attuale assetto della docenza universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari è unico ed è costituito dai professori reclutati secondo le norme di cui all'articolo 2.

2. Lo stato giuridico dei professori del ruolo unico è disciplinato dalle norme attualmente previste per i professori ordinari, salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge.

3. Il ruolo unico, ferma restando la generale uniformità dei diritti e dei doveri, si articola in due livelli. Ai professori del primo livello si applica la progressione economica nel ruolo attualmente prevista per i professori associati; ai professori del secondo livello si applica la progressione economica nel ruolo attualmente prevista per i professori ordinari.

Art. 2.

(Concorsi per professore universitario di ruolo)

1. Ogni due anni, nel mese di novembre, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», bandisce concorsi pubblici, finalizzati alla formazione di una lista nazionale di idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario del ruolo unico.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi per ogni singolo settore scientifico-disciplinare, in relazione alle richieste formulate dagli atenei, sulla base delle effettive necessità didattiche e scientifiche e della possibilità di copertura finanziaria, e comunicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il bando di concorso stabilisce i requisiti, le modalità, i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitamente al *curriculum* e all'elenco di tutti i titoli e le pubblicazioni. I candidati che non conseguono l'idoneità alla chiamata non possono partecipare alla tornata concorsuale successiva per lo stesso settore scientifico-disciplinare.

4. Per la selezione degli idonei sono costituite, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni giudicatrici nazionali, composte da dieci membri effettivi e dieci membri supplenti.

5. Cinque dei membri effettivi e cinque di quelli supplenti devono essere professori di ruolo del primo livello. I restanti membri debbono essere professori di ruolo del secondo livello.

6. La commissione è formata per sorteggio tra i professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso.

7. Con regolamento del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono disciplinate le operazioni relative al sorteggio dei componenti la commissione. Qualora per un settore scientifico-disciplinare vi sia un numero di professori di primo livello inferiore a dieci e di professori di secondo livello inferiore a dieci, il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, i settori scientifico-disciplinari affini, onde procedere al sorteggio dei membri mancanti.

8. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore di secondo livello più anziano nel ruolo sono attribuite le funzioni di presidente; al professore, di primo o di secondo livello, meno anziano nel ruolo sono attribuite le funzioni di segretario.

9. Le commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono nella sede di servizio del presidente della commissione. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento dei lavori in sede diversa, in situazioni di comprovata ed eccezionale necessità, segnalate dalla commissione.

10. Le commissioni sono convocate dal presidente, a pena di decadenza, entro ses-

santa giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina della commissione e, nei successivi centottanta giorni, devono concludere i lavori. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro tale termine, i suoi componenti decadono di diritto e sono sostituiti con i membri supplenti.

11. La commissione giudicatrice deve predeterminare criteri generali di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica. I criteri, trascritti a verbale, sono chiusi in busta sigillata, controfirmata da tutti i componenti della commissione, che deve essere trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a cura del segretario verbalizzante della commissione.

12. La commissione valuta, in primo luogo, i titoli scientifici e il *curriculum* presentati da ciascun candidato. I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame, che sono pubbliche:

a) una discussione sui titoli scientifici presentati;

b) una prova didattica su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

13. Al termine dei lavori, la commissione redige, in ordine alfabetico, la lista nazionale dei soggetti idonei ad essere chiamati dalle facoltà universitarie a ricoprire posti di professore di ruolo. La lista degli idonei è trasmessa al Ministro per l'approvazione, previo parere del CUN.

14. Successivamente all'approvazione, la lista nazionale degli idonei è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15. La lista ha validità quinquennale con decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. I soggetti idonei, non chiamati da una facoltà universitaria nel periodo di validità della lista, decadono dalla idoneità conseguita. Gli idonei non hanno diritto di utilizzare il titolo di

professore se non in caso di chiamata da parte di una università.

16. Le università che hanno richiesto la copertura di posti vacanti mediante concorso emanano il relativo bando di concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando un termine per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni. I posti sono coperti mediante chiamata di soggetti in possesso della specifica idoneità, purchè valida al momento della presentazione della domanda.

17. La chiamata, preceduta da una valutazione dei titoli dei candidati in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà, è effettuata dal consiglio della facoltà interessata nella composizione ristretta ai professori del ruolo unico e le relative motivate delibere sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

18. La nomina nel ruolo con inquadramento nel primo livello è disposta dal rettore con decorrenza dal 1° novembre di ciascun anno accademico e comporta l'obbligo del professore di permanere nella medesima sede per almeno un quinquennio accademico di effettivo servizio prima di poter chiedere il trasferimento ad altra università.

Art. 3.

(Accesso al secondo livello del ruolo di professore universitario)

1. I professori di ruolo del primo livello, che abbiano una anzianità giuridica nel ruolo di almeno nove anni, sono inquadrati, a domanda da presentare non oltre il 31 dicembre di ciascun anno accademico, nel secondo livello a seguito di positiva verifica della produzione scientifica e dell'attività didattica svolta. In caso di giudizio sfavorevole, la nuova verifica non può avere luogo prima di un triennio.

2. Per la formulazione del giudizio di cui al comma 1 sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà, per ciascun settore scientifico-disciplinare, apposite commissioni giudicatrici, composte da tre

professori di ruolo del secondo livello, dei quali due sono designati dal consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai professori di ruolo del secondo livello, tra i professori dello stesso consiglio afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato o, in mancanza, a settore affine, e uno è nominato dal Ministro mediante estrazione a sorte tra tutti i professori del relativo settore scientifico-disciplinare.

3. Gli atti della commissione giudicatrice, che deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla nomina, sono approvati dal consiglio della facoltà interessata, nella composizione ristretta ai professori di ruolo del secondo livello, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L'inquadramento del professore nel secondo livello è disposto con decreto del rettore a decorrere dal 1° novembre successivo.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento)

1. I concorsi a posti di professore ordinario e di professore associato, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le norme previste nei relativi bandi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i professori associati in servizio sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico dei professori universitari; i professori ordinari e straordinari in servizio sono inquadrati nel secondo livello.

3. I professori associati in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno nove anni di anzianità giuridica nel ruolo sono inquadrati - previa domanda da presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge - nel secondo livello del ruolo unico presso la sede universitaria di appartenenza secondo le modalità previste dal precedente articolo 3. I professori associati, che non abbiano maturato i predetti requisiti, maturano il diritto all'inquadramento nel secondo livello, presso la medesima

sede di appartenenza, al verificarsi delle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3.

4. Le università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano le operazioni di cui ai commi 2 e 3 e determinano entro i successivi due mesi l'organico dei professori del ruolo unico, globalmente e per ogni settore scientifico-disciplinare.

5. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppresse le parole: «di norma».

6. In tutte le vigenti disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «professore universitario ordinario» e «professore universitario associato», queste debbono intendersi sostituite dalla seguente: «professore universitario di ruolo».

7. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non si applicano al rapporto di impiego dei professori, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

8. Nella predisposizione del bilancio annuale, le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale docente, tenendo anche conto degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori universitari, ordinari e associati, nei due livelli del ruolo unico dei professori universitari. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori di ruolo nei due livelli del ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere, su richiesta, coperti utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle università.

9. Sono abrogati gli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonchè ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle di cui alla presente legge.

